

## SEZIONE IV

### **Art.16**

#### *(Istituzione del Registro dei Certificatori Energetici e del Servizio di Gestione delle Procedure Energetiche)*

1. E' istituita la figura del Certificatore Energetico (CE), inteso quale tecnico, esperto in materia di energetica edilizia, di impianti termici e di utilizzo di fonti di energia rinnovabili e assimilate, abilitato tramite appositi corsi di formazione allo svolgimento delle attività e funzioni di verifica e controllo previste dalla presente Sezione.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente é consentito solo ai tecnici iscritti in apposito Registro.
3. E'istituito presso l'Ufficio Urbanistica il Servizio di Gestione delle Procedure Energetiche (GPE), con il compito di gestione e controllo delle procedure di cui ai successivi articoli. Al Servizio GPE sono affidati, in particolare, la creazione e l'aggiornamento di un "archivio digitale delle procedure di attestazione e di certificazione energetica".
4. Con apposito decreto delegato sono definite:
  - a) l'istituzione del Registro dei Certificatori Energetici (CE);
  - b) le qualificazioni professionali e le attività di formazione necessarie per il conseguimento del titolo di CE e per l'iscrizione al Registro di cui alla lettera precedente;
  - c) la struttura organizzativa del Servizio GPE, la sua dotazione organica e le competenze dello stesso.